

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 novembre 2004, n. 0374/Pres.

**Regolamento tipo per la selezione dei candidati da invitare alla procedura ristretta di cui all'articolo 20, comma 2 delle legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 «Disciplina organica dei lavori pubblici».**

Art. 1

*(Finalità e ambito di applicazione)*

1. Il presente Regolamento, ai sensi dell'articolo 20, comma 2 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, «Disciplina organica dei lavori pubblici» costituisce il Regolamento tipo per la disciplina della procedura di aggiudicazione di lavori pubblici di importo al di sotto della soglia comunitaria mediante procedura ristretta per tutte le amministrazioni aggiudicatrici del Friuli Venezia Giulia.

Art. 2

*(Numero e scelta dei concorrenti)*

1. L'amministrazione aggiudicatrice fissa nel bando di gara il numero dei concorrenti da invitare tra un minimo di dieci ed un massimo di trenta.

2. Qualora il numero dei candidati sia superiore al numero indicato nel bando di gara, la scelta dei concorrenti avviene in base a criteri di idoneità economico-finanziaria, tipologica e organizzativo-dimensionale dei concorrenti, rispetto a tipologia ed entità dei lavori da realizzare.

3. Delle operazioni di selezione viene redatto apposito verbale.

Art. 3

*(Criteri per la selezione)*

1. Le imprese sono selezionate secondo i seguenti criteri:

- a) idoneità economico-finanziaria, determinata sulla base della cifra di affari in lavori, derivante da attività diretta ed indiretta, realizzata nel quinquennio anteriore alla data di pubblicazione del bando;
- b) idoneità tipologica, determinata sulla base dell'importo complessivo dei lavori eseguiti nel quinquennio anteriore alla data di pubblicazione del bando nella categoria prevalente, di cui al bando stesso. In caso di lavori che presentino particolare complessità tecnica, l'Amministrazione aggiudicatrice richiede nel bando di gara il possesso di idonee attrezzature;
- c) idoneità organizzativo-dimensionale determinata sulla base del rapporto tra il costo del personale dipendente, sommato ad ammortamenti e canoni di leasing per immobilizzazioni tecniche e beni strumentali, e la cifra di affari in lavori risultante dagli ultimi cinque bilanci depositati alla data di pubblicazione del bando, nonché sul numero dei dipendenti dell'impresa o del raggruppamento di imprese iscritti presso sedi INPS della Regione Friuli Venezia Giulia all'atto della presentazione della richiesta d'invito.<sup>(1)</sup>

2. Ogni criterio di selezione è composto dagli elementi di valutazione indicati nella tabella A.

2bis) I dati di cui al comma 1, lettera c), risultano da dichiarazione rilasciata dal Presidente del Collegio sindacale o in caso di sua assenza da altro revisore contabile iscritto nell'apposito registro.<sup>(2)</sup>

2ter) Qualora l'importo dei lavori sia inferiore a 500.000,00 euro le Amministrazioni aggiudicatrici hanno la facoltà, attraverso il regolamento di attuazione previsto dall'articolo 20 comma 2 della LR 14/2002, di introdurre, in modo trasparente e non discriminatorio, ad integrazione dei criteri di idoneità organizzativo-dimensionale indicati al comma 1 lettera c) ulteriori criteri oggettivi al fine di selezionare le imprese da ammettere alla gara.<sup>(2)</sup>

---

(1) Lettera sostituita da art. 1, c. 1, DPRReg. 27/10/2006, n. 0328/Pres. (B.U.R. 8/11/2006, n. 45).

(2) Comma aggiunto da art. 1, c. 2, DPRReg. 27/10/2006, n. 0328/Pres. (B.U.R. 8/11/2006, n. 45).

#### Art. 4

*(Accertamento e valutazione dei requisiti)*

1. L'amministrazione aggiudicatrice richiede nel bando di gara la presentazione di apposite dichiarazioni, rese ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestanti le idoneità di cui all'articolo 3.

#### Art. 5

*(Graduatoria)*

1. L'Amministrazione aggiudicatrice provvede:

- a) ad attribuire a ciascun concorrente un punteggio risultante dalla somma dei punteggi assegnati in applicazione della tabella di cui all'articolo 3;
- b) a formare la graduatoria dei candidati, in ordine decrescente di punteggio complessivo;
- c) ad invitare alla gara i concorrenti collocati utilmente nella graduatoria.

2. In caso di parità di punteggio, l'amministrazione aggiudicatrice dà preferenza nella graduatoria al concorrente che ha ottenuto il maggior punteggio relativamente al criterio previsto all'articolo 3, lettera b); in caso di ulteriore parità di punteggio l'amministrazione dà preferenza al concorrente che ha ottenuto il maggior punteggio relativamente al criterio previsto all'articolo 3, lettera c); in caso di ulteriore parità di punteggio viene data preferenza al concorrente che ha ottenuto il maggior punteggio in relazione al criterio previsto all'articolo 3, lettera a); in caso di ulteriore parità si procede a sorteggio.

#### Art. 6

*(Associazione temporanea di imprese)<sup>(1)</sup>*

Nel caso di associazione temporanea di imprese, fermi restando i requisiti minimi previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione per la esecuzione di lavori ed opere pubbliche, ai fini della determinazione del criterio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), vengono considerati la cifra di affari in lavori con riferimento al raggruppamento nel suo insieme, mentre ai fini della determinazione del criterio di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), si considera la situazione della sola impresa capogruppo.

---

(1) Articolo sostituito da art. 2, DPReg. 27/10/2006, n. 0328/Pres. (B.U.R. 8/11/2006, n. 45).

Art. 7  
*(ConSORZI di imprese)*

1. Le disposizioni dell'articolo 6 si applicano, in quanto compatibili, anche ai consorzi di imprese di cui all'articolo 2602 del Codice civile, nonché ai consorzi ammessi a partecipare alle gare ai sensi della normativa statale.

Art. 8  
*(Disposizione finale)*

1. Il presente Regolamento si applica alla Regione e agli Enti regionali, nonché fino all'emanazione dei rispettivi Regolamenti di attuazione, alle altre amministrazioni aggiudicatrici.

2. Fermo restando il punteggio massimo di quindici punti, attribuito ad ogni singolo criterio di selezione e di cui alla tabella A, le altre amministrazioni aggiudicatrici di cui al comma 1 possono prevedere nei propri Regolamenti variazioni fino ad un massimo di 2 punti per ciascun elemento di valutazione.

---

Tabella A  
(Art. 3 – Criteri per la selezione)<sup>(1)</sup>

Criteri per la selezione”

A) Idoneità economico finanziaria		B) Idoneità tipologica		C) Idoneità organizzativo dimensionale		
Importo relativo alla cifra di affari in lavori realizzata nei cinque anni anteriori alla data di pubblicazione del bando.		Importo complessivo dei lavori eseguiti nella categoria prevalente nel quinquennio anteriore alla data di pubblicazione del bando.		Rapporto tra il costo del personale dipendente sommato ad ammortamenti e canoni di leasing per immobilizzazioni tecniche e beni strumentali, e la cifra di affari in lavori realizzata nel quinquennio precedente.		
Fasce	Punti	Fasce	Punti	Fasce	Punti	
I	Fino a 1,50 volte l'importo a base d'asta	Fino a 0,40 (0,60 per i lavori superiori a 3,5 milioni di EURO) volte l'importo a base d'asta	0	Fino a 0,10	Fino al 20% dei dipendenti	0
II	da maggiore di 1,50 volte a 2,25 volte l'importo a base d'asta	da maggiore di 0,40 volte (0,60 per i lavori superiori ai 3,5 milioni di EURO) a 1,50 volte l'importo a base d'asta	3,5	da maggiore di 0,10 a 0,15	da maggiore del 20% al 40% dei dipendenti	3,5
III	da maggiore di 2,25 volte a 3,25 volte l'importo a base d'asta	da maggiore di 1,50 volte a 2,50 volte l'importo a base d'asta	7	da maggiore di 0,15 a 0,20	da maggiore del 40% al 60% dei dipendenti	7
IV	da maggiore di 3,25 volte a 4 volte l'importo a base d'asta	da maggiore di 2,50 volte a 4 volte l'importo a base d'asta	11	da maggiore di 0,20 a 0,25	da maggiore del 60% al 80% dei dipendenti	11
V	oltre 4 volte l'importo a base d'asta	oltre 4 volte l'importo a base d'asta	15	Oltre 0,25	da maggiore del 80% al 100% dei dipendenti	15

E' opportuno precisare che:

- la cifra d'affari in lavori deve risultare dagli ultimi cinque bilanci depositati alla data di pubblicazione del bando e redatti secondo lo schema di bilancio di cui all'art. 2425 cod.civ.;
- il costo del personale risulta dalla voce b.9) secondo lo schema di bilancio di cui all'art. 2425 cod.civ., e -- nel caso di impresa artigiana- deve essere maggiorato della retribuzione convenzionale determinata ai fini della contribuzione INAIL;
- i costi per il godimento di beni di terzi risultano dalla voce b. 8) secondo lo schema di bilancio di cui all'art. 2425 cod.civ.;
- i costi per ammortamenti delle immobilizzazioni materiali risultano dalla voce b.10b) secondo lo schema di bilancio di cui all'art. 2425 cod.civ..

Rapporto tra il costo del personale dipendente (compresa la valorizzazione del lavoro artigiano secondo tabella INAIL), sommato ad ammortamenti e canoni di leasing per immobilizzazioni tecniche e beni strumentali, e la cifra di affari in lavori risultante dagli ultimi cinque bilanci depositati alla data di pubblicazione del bando o, in caso di impresa non tenuta al deposito del bilancio, dalla situazione economica utilizzata ai fini della presentazione delle ultime cinque dichiarazioni dei redditi.

---

(1) Tabella sostituita da art. 3, DPRReg. 27/10/2006, n. 0328/Pres. (B.U.R. 8/11/2006, n. 45).